



## **Tribunale Ordinario di Milano**

*Sezione II Civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali*

Nel procedimento di concordato preventivo **F3 S.R.L.**, iscritto al n. **1571-2/2024 R.G.**, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

d.ssa Caterina Macchi	presidente
d.ssa Luisa Vasile	giudice
d.ssa Rosa Grippo	giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

### **Decreto di apertura**

letto il ricorso ritualmente depositato da F3 S.R.L., avente ad oggetto la domanda di accesso alla procedura di **concordato preventivo liquidatorio**, unitamente al piano;

esaminati la proposta, il piano e la relativa documentazione, ivi compresa la relazione del professionista di cui all'art. 87, comma 3, CCII;

richiamato il decreto emesso in data 24.09.2025, con il quale il G. rel. ha mosso una serie di rilievi critici, formulando una richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;

letta la memoria integrativa depositata dalla proponente, la quale ha riscontrato le considerazioni del Tribunale;

esaminata la documentazione allegata, ivi compresa l'attestazione;

udita la relazione del Giudice relatore;

rilevato che:

- la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;
- sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 Regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente, la sede statutaria di parte resistente si trova in Cernusco sul Naviglio né risulta altrimenti individuabile una diversa sede principale;
- la decisione in ordine all'accesso alla procedura concordataria, al contenuto della proposta e alle condizioni del piano è stata adottata dall'amministratore della debitrice ai sensi dell'art. 120 bis CCII, risulta da verbale notarile redatto il 25.11.2024 ed è stata depositata ed iscritta nel registro delle imprese;

considerato che la ricorrente:

1. presenta i requisiti di cui agli artt. 84 e 121 CCII, essendo impresa commerciale, operante, sinteticamente e senza pretesa di analiticità, nel settore dell'abbigliamento;

2. non rientra nelle soglie di esenzione da liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, lett. d) CCII, come risulta dai bilanci allegati;
  3. versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;
- la proposta, così come da ultimo integrata, si basa su un piano di **natura liquidatoria**.

In particolare, il piano, a fronte di un **passivo pari alla somma di euro 2.483.259,00** (v. parere ausiliario pag. 8), prevede **un attivo disponibile** per i creditori pari alla somma di euro **667.665,00**.

Tale attivo è composto, in principalità, da:

1. immobilizzazioni materiali: un automezzo pari al valore di euro 10.000,00;
2. disponibilità liquide: euro 166.112,00;
3. recupero dei crediti: euro 71.553,00;
4. finanza esterna € 420.000,00.

La finanza esterna è la principale posta attiva del presente concordato e consiste nell'impegno da parte del socio Alessandro Bellotti e dalle sorelle Elisabetta e Anna Franca Bellotti, di versare euro 420.000, quale ricavato della vendita di un immobile sito in Comune di Comacchio, località Porto Garibaldi (stimato in euro 467.812,50 v. perizia doc. 15 allegata al ricorso, svalutato prudenzialmente del 25% e ritenuto ragionevole da attestatore e ausiliare) di proprietà della loro madre Biga Maria, la quale ha rilasciato loro procura notarile irrevocabile a vendere.

Con la nota integrativa la ricorrente ha indicato che è stata predisposta nuova procura irrevocabile a vendere l'immobile a favore degli organi della procedura concorsuale, nella persona dell'Ausiliario Avv. Antonino Restuccia.

Risulta infine indicato **il valore di liquidazione** (euro 271.165,00) costituito dalle seguenti voci: "Azioni revocatorie e responsabilità" (€ 53.500), "Altri cespiti" (€ 5.000,00), "Crediti verso clienti" (€ 46.553) e "Disponibilità liquide" (invariate e quindi pari ad € 166.112,00).

- **la proposta** ai creditori prevede:
  1. l'integrale pagamento dei crediti in prededuzione;
  2. il pagamento integrale dei crediti privilegiati (ex artt. 2751 bis, nn. 1-2-3-5 e fondo rischi privilegio generico) e del 17% del privilegio MCC ex art. 19 comma 5 del Dlgs 123/1998, *"nella misura stabilita dalla capienza dell'attivo endogeno e comunque non inferiore rispetto alle alternative liquidatorie così come attestato dalla relazione della professionista indipendente -dott.ssa Cinzia Finesso- cfr. doc. 10"* (v. ricorso pag. 15);
  3. il soddisfacimento dei creditori chirografari per natura o per degrado, suddivisi in 7 classi, nella percentuale del 20,5%.

La proposta, così come integrata, prevede altresì **la suddivisione dei creditori** nelle seguenti classi:

- (CLASSE 1: Fondo rischi assistito da privilegio speciale ex art. 9, comma 5, del D.lgs. 123/1998, degradato al chirografo nella misura dell'83% del valore nominale risultante alla data del 20 settembre 2024, per incapienza dell'attivo sociale, nel rispetto delle risultanze della relazione rilasciata dal professionista indipendente ai sensi degli artt. 88, commi 1 e 2, e 44, comma 5, CCII, iscritto in Classe 1 (Classe Votante), per complessivi euro 113.955, con soddisfacimento previsto in misura pari al 20,5% entro il 31.12.2027, a seguito dell'apporto di nuova finanza)<sup>1</sup>;
- **CLASSE 2:** Debiti assistiti da privilegio speciale ex artt. 2753, 2754 e 2778 nn. 1 e 8 c.c., integralmente degradati al chirografo per incapienza dell'attivo sociale, come da relazione giurata del professionista indipendente ai sensi degli artt. 88, commi 1 e 2, e 44, comma 5, CCII, in essere alla data del 20 settembre 2024. Iscritti in Classe 2 (Classe Votante), per un importo complessivo di € 96.389, con soddisfacimento previsto nella misura del 20,5% entro il 31.12.2027, a seguito dell'apporto di nuova finanza;
- **CLASSE 3:** Debiti assistiti da privilegio speciale ex art. 2752, commi 1 e 2, c.c., art. 2778 nn. 18 e 19 c.c., integralmente degradati al chirografo per incapienza dell'attivo sociale, come da relazione giurata del professionista indipendente ex artt. 88, commi 1 e 2, e 44, comma 5, CCII, in essere al 20 settembre 2024. Iscritti in Classe 3 (Classe Votante), per un importo complessivo di € 221.298, con soddisfacimento previsto nella misura del 20,5% entro il 31.12.2027, a seguito dell'apporto di nuova finanza;
- **CLASSE 4:** Debito assistito da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, e art. 2778, n. 7, c.c., integralmente degradato al chirografo per incapienza dell'attivo sociale, come da relazione giurata del professionista indipendente ex artt. 88, commi 1 e 2, e 44, comma 5, CCII, in essere al 20 settembre 2024. Iscritto in Classe 4 (Classe Votante), per un importo complessivo di € 171.741, con soddisfacimento previsto nella misura del 20,5% entro il 31.12.2027, a seguito dell'apporto di nuova finanza;
- **CLASSE 5:** Debito assistito da privilegio speciale ex art. 2764 e art. 2778, n. 16, c.c., integralmente degradato al chirografo per incapienza dell'attivo sociale, come da relazione giurata del professionista indipendente ex artt. 88, commi 1 e 2, e 44, comma 5, CCII, in essere al 20 settembre 2024. Iscritto in Classe 5 (Classe Votante), per un importo

---

<sup>1</sup> Nella nota integrativa pag. 2 è chiarito che *“Tale fondo accoglie la quota parte del credito vantato dalla Banca Popolare di Sondrio, garantita da MCC per un importo pari a € 136.560,00, corrispondente al 90% del credito residuo complessivo (pari a € 151.734,00), in conformità a quanto previsto dagli artt. 8-bis del D.L. 3/2015 e 9 del D.lgs. 123/1998.(...) Ai fini del computo del fabbisogno complessivo di piano, si precisa che il credito della banca (e il relativo trattamento) è interamente indicato in Classe 7. Di conseguenza, per evitare duplicazioni, in questa Classe 1 non è stato indicato alcun importo aggiuntivo. Nell'eventuale ipotesi l'Istituto dovesse escutere la garanzia MCC prima della data del riparto, il credito derivante dall'escussione verrà soddisfatto nell'ambito della presente Classe 1, e l'importo da riconoscere alla Banca Popolare di Sondrio nella Classe 7 sarà ridotto della somma oggetto di surroga, senza impatti sul fabbisogno complessivo di piano”*

complessivo di € 49.558 con soddisfacimento previsto nella misura del 20,5% entro il 31.12.2027, a seguito dell'apporto di nuova finanza;

- **CLASSE 6:** Debiti chirografari per natura, in essere alla data del 20 settembre 2024. Iscritti in Classe 6 (Classe Votante), per un importo complessivo di € 1.038.365, con soddisfacimento previsto nella misura del 20,5% entro il 31.12.2027, a seguito dell'apporto di nuova finanza;
- **CLASSE 7:** Debito chirografario per natura, assistito da garanzia rilasciata da MCC per il 90% del valore nominale, iscritto in Classe 7 (Classe Votante), per un importo complessivo pari a € 151.734,00, corrispondente al credito residuo vantato dalla Banca Popolare di Sondrio, in essere alla data del 20 settembre 2024. Il credito sarà soddisfatto in misura pari al 20,5% entro il 31.12.2027, a seguito dell'apporto di nuova finanza<sup>2</sup>.
- la proposta prevede altresì un articolato fondo rischi, ivi compreso il Fondo rischi escussione MCC, pari alla complessiva somma di euro 238.569,00 nonché l'appostazione di spese di procedura;

#### RITENUTO

- che la documentazione prodotta dalla ricorrente presenta a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;
- il piano contiene le informazioni di cui all'art. 87 CCII;
- le classi risultano formate in conformità al combinato disposto degli artt. 84 co. 5 e co. 6, 85 e 88 CCI;
- la ricorrente ha allegato la proposta per il trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art 88 CCII;
- la finanza esterna soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 84 co. 4 CCII;
- è assicurato ai sensi dell'art. 84 co. 4 CCII il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo;
- la proposta affronta e approfondisce il profilo di cui all'art. 87 lett. h) CCI con riferimento sia alle azioni risarcitorie sia alle azioni revocatorie (cfr. nota integrativa);
- la domanda reca indicazione delle ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile all'alternativa della liquidazione giudiziale, ragioni rese palesi dalla presenza della finanza esterna, che non sarebbe disponibile nello scenario alternativo;
- la domanda è accompagnata dalla relazione ex art. 87 co. 3 CCII di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) CCII, contenente le attestazioni richieste (a) dall'art. 87,

---

<sup>2</sup> Nella nota integrativa pag. 4 è chiarito che “*qualora prima della data del riparto l'Istituto escutesse la garanzia MCC (pari a € 136.560,00), la surroga del Fondo Centrale di Garanzia comporterà la soddisfazione della quota escussa in Classe 1, mentre la Banca Popolare di Sondrio verrà soddisfatta nella presente Classe 7 esclusivamente per il residuo al netto dell'escussione. La struttura del piano è stata definita in modo da non duplicare il trattamento economico del credito garantito, gestendo in Classe 1 il rischio di surroga da escussione, e mantenendo in Classe 7 l'intero valore nominale del credito residuo alla data di riferimento, come richiesto dall'autorità giudiziaria*”.

co. 3, CCII, (b) dall'art. 84, co. 5, CCII prevedendo il piano il pagamento parziale dei creditori privilegiati in ragione dell'incapienza dei beni su cui insiste la causa di prelazione, (c) dall'art. 88, co. 2, CCII contenendo il piano una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi

- ai sensi dell'art. 47 co. 1 lett. a) CCII la domanda, contenente la proposta e il piano, nonché l'attestazione e la documentazione di rito prodotta, forniscono sufficienti elementi positivi in ordine all'ammissibilità della proposta e alla fattibilità del piano secondo il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;
- alla luce delle considerazioni che precedono, parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

### **PQM**

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da F3 S.R.L., quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/201;
- 2) delega alla procedura il giudice dott.ssa Rosa Grippo;
- 3) nomina commissario giudiziale l'avv. Antonino Restuccia, professionista iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCI e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
- 4) stabilisce la data iniziale del 20.01.2026 e la data finale del 27.01.2026 per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della procedura, tempestivamente comunicato dal commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;
- 5) fissa termine sino al 25.11.2025 per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma 2 CCI da parte del commissario giudiziale;
- 6) dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 105 CCI, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.104 comma 2 CCI;
- 7) stabilisce che il commissario giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'art. 107 comma 4 CCI, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;
- 8) stabilisce che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione di cui all'art. 107 comma 2 CCI;
- 9) stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente e della somma di € 10.000,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura;
- 10) dispone che la ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese e sino alla definizione della procedura, depositi una situazione economico - patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa,

trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa;

- 11) dispone che la società consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 93 comma 3 e all'art. 103 CCI;
- 12) ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCI, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCI.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, in data 23/10/2025

Il Presidente

*d.ssa Caterina Macchi*